

OTTOBRE 2023: NOVITÀ.....

Discrepanze tra pagamenti con strumenti elettronici e operazioni certificate con fatture elettroniche o corrispettivi telematici - Comunicazioni ai contribuenti per la regolarizzazione

Regime fiscale delle cripto-attività - Chiarimenti

Omessa dichiarazione - Imposte pagate dal contribuente - Determinazione della sanzione

Deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica - Nuove modalità di attivazione

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Termini per il versamento - Semplificazioni - Chiarimenti

Installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici - Concessione di contributi a imprese e professionisti - Presentazione delle domande

PMI - Concessione di un "voucher manager" per consulenza in innovazione - Presentazione delle domande

Imposta di bollo sui contratti di appalti pubblici - Ulteriori chiarimenti

Fatturazione elettronica - Erronea duplicazione delle fatture - Note di variazione a storno delle fatture già emesse

NOVEMBRE 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....

DISCREPANZE TRA PAGAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI E OPERAZIONI CERTIFICATE CON FATTURE ELETTRONICHE O CORRISPETTIVI TELEMATICI - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE

Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 352652, sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:

- l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari;
- i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
- i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche Amministrazioni.

CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in esame contengono:

- il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo della comunicazione e il periodo d'imposta;
- il codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- la descrizione dell'anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l'ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l'ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente;
- le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Consultazione delle informazioni di dettaglio

All'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale", nonché nell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati Iva", sono infatti resi disponibili i seguenti dati:

- l'elenco dei mesi dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l'ammontare dei pagamenti elettronici e l'importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- l'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
- la differenza, calcolata su base mensile, tra l'importo dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
- il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;
- gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

L'Agenzia delle Entrate trasmette le comunicazioni di anomalia al domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) dei soggetti passivi IVA.

ANNULLAMENTO DELLE COMUNICAZIONI ERRATE

In considerazione degli errori che sono stati commessi dagli operatori finanziari in relazione alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, l'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 11.10.2023 n. 47, ha reso noto che invierà ai soggetti interessati una comunicazione di annullamento delle lettere di *compliance* che riportano dati sbagliati.

SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione

inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE

Laddove le anomalie riscontrate non siano giustificabili, le violazioni possono essere sanate:

- in base allo “speciale” ravvedimento operoso previsto dall’art. 4 del DL 29.9.2023 n. 131, da perfezionare entro il 15.12.2023, in relazione alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi commesse dall’1.1.2022 al 30.6.2023; il ravvedimento “speciale” può essere effettuato anche se le predette violazioni sono già state oggetto di un processo verbale di constatazione consegnato entro il 31.10.2023, sempreché le stesse non siano già state contestate, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97, alla data del perfezionamento del ravvedimento;
- oppure mediante il ravvedimento operoso “ordinario” ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, nel rispetto dei previsti requisiti; in particolare, il ravvedimento operoso “ordinario” è precluso in relazione alle violazioni riguardanti la certificazione dei corrispettivi che sono già state constatate mediante processo verbale.

REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ - CHIARIMENTI

Con la circ. 27.10.2023 n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha commentato le novità introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) che ha disciplinato il regime fiscale delle cripto-attività.

Le nuove norme sono in vigore dall’1.1.2023, mentre per il possesso e la detenzione di cripto-attività nei periodi d’imposta precedenti si confermano i chiarimenti già formulati nei precedenti documenti in cui è stata trattata la materia.

SOGGETTI NON IMPRENDITORI

Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR (introdotta dalla L. 197/2022), la quale fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “*le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate*”.

La norma prevede, inoltre, che:

- tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta;
- in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Sono tassate le plusvalenze che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta, dalla detenzione delle cripto-attività.

In merito, la circolare chiarisce che dall’1.1.2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un’altra (ad esempio l’acquisto di *ether* con *bitcoin*) né, in generale, lo scambio di un NFT (*Non Fungible Token*) con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta, ad esempio, l’acquisto di un NFT con una cripto-valuta. Viene, però, ulteriormente affermato che la permuta tra cripto-valute e *money token* (un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale) è fiscalmente rilevante, mentre non lo è la permuta tra cripto-valute e *asset-referenced-token*.

SOGGETTI IMPRENDITORI

La L. 197/2022 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo stesso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP.

Il documento di prassi analizza anche i profili IVA di cripto-valute, *token* e NFT. Con riferimento alle transazioni che riguardano i *Non Fungible Token*, occorre considerare che le parti possono essere interessate al solo NFT o anche al sottostante. Nel primo caso, sono applicabili

le disposizioni che regolano i servizi resi tramite mezzi elettronici. Nel secondo, il trattamento IVA dipende dall'asset, digitale o fisico, contenuto nell'NFT.

MONITORAGGIO FISCALE

Fino al 2022, in assenza di un'indicazione esplicita da parte dell'art. 4 del DL 167/90, diversi interventi dell'Agenzia delle Entrate e le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi hanno previsto l'obbligo di compilazione del quadro RW per i possessori di cripto-valute, anche se le stesse risultano detenute su chiavetta USB, sul telefonino o sul pc.

A partire dal 2023, invece, l'indicazione delle cripto-attività all'interno del quadro RW viene prevista espressamente dall'art. 4 del DL 167/90.

La circolare conferma che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia.

Sul punto, si afferma che *“in coerenza con i chiarimenti già resi in materia mediante risposte ad interpelli pubblicati, pertanto, continua ad essere oggetto di compilazione nel Quadro RW la detenzione di cripto-valute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di cripto-attività detenute attraverso «portafogli», «conti digitali» o altri sistemi di archiviazione o conservazione”*.

Dal punto di vista operativo, poi, l'Agenzia delle Entrate interviene sulla modalità di compilazione del quadro RW, precisando che deve essere compilato un rigo per ogni “portafoglio”, “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente.

Inoltre, si aggiunge anche che non devono essere indicate nel quadro RW le cripto-attività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un'autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private.

OMESSA DICHIARAZIONE - IMPOSTE PAGATE DAL CONTRIBUENTE - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

L'omessa dichiarazione IVA è punita con una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250,00 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione è da 250,00 a 2.000,00 euro. Ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l'invio di quella per il periodo d'imposta successivo e comunque prima dell'inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata e diviene dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200,00 euro. Se non sono dovute imposte la sanzione è da 150,00 a 1.000,00 euro ([art. 5](#) del DLgs. 471/97).

Mediante la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.10.2023 n. 450 è stato specificato che qualora il contribuente non abbia presentato, nei termini, la dichiarazione IVA, la sanzione proporzionale va irrogata nonostante le imposte siano state pagate.

Lo stesso vale in caso di dichiarazione presentata dopo i 90 giorni dal termine, considerata omessa dall'art. 2 co. 7 del DPR 322/98, richiamato dal successivo art. 8 co. 6 in tema di dichiarazione IVA.

L'unico caso in cui si applica la sanzione fissa (realizzandosi una omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare) si ha quando le imposte sono state pagate entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Comunque gli uffici possono valutare di applicare la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo ai sensi dell'art. 7 co. 4 del DLgs. 472/97.

Viene così implicitamente superata la diversa tesi sostenuta con la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. [54](#) (§ 17.1), secondo cui in caso di imposte interamente pagate, ancorché tardivamente, sarebbe stata irrogata la sanzione fissa (la violazione era considerata un'omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare).

DELEGHE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - NUOVE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 17.10.2023 n. 373040, ha previsto che ai fini dell'attivazione delle deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, sia possibile l'utilizzo, in assenza della dichiarazione IVA, di ulteriori elementi di riscontro desumibili

dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell'anno precedente.

AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI DELEGA E REVOCA

L'attivazione delle deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è subordinata al positivo esito della verifica in ordine agli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante "*nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega*" (provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241).

In considerazione dell'estensione del perimetro degli operatori economici obbligati alla trasmissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI), che comprenderà dal 2024 tutti i soggetti in regime di franchigia, si è reso necessario un aggiornamento del sistema di attivazione.

Il provv. 17.10.2023 n. 373040 prevede, pertanto, la modifica del precedente provv. 291241/2018 e l'adeguamento delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l'attivazione delle deleghe.

ELEMENTI DI RISCONTRO PER L'ATTIVAZIONE DELLE DELEGHE

Considerato che i soggetti in regime di franchigia non presentano la dichiarazione annuale IVA, gli elementi di riscontro per l'attivazione delle deleghe verranno desunti dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell'anno solare precedente (reddito lordo complessivo e reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM, nonché ammontare corrispondente al reddito complessivo).

Laddove il soggetto delegante non abbia presentato né una dichiarazione IVA, né una dichiarazione dei redditi nell'anno precedente a quello di conferimento o di revoca delle deleghe, l'invio del modulo potrà essere effettuato secondo una delle modalità alternative previste dal provv. 291241/2018:

- presentazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi";
- trasmissione tramite PEC di un *file* contenente i dati previsti dal provvedimento (al punto 4.8).

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE - TERMINI PER IL VERSAMENTO - SEMPLIFICAZIONI - CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 27.10.2023 l'aggiornamento della Guida relativa all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che era stata rivista, da ultimo, nello scorso mese di marzo.

DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO PER IL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE

La Guida aggiornata contiene un'indicazione che riguarda le semplificazioni relative ai termini di versamento.

L'art. 17 co. 1-*bis* del DL 124/2019 ha, infatti, previsto che il pagamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, "*nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento*" (30 settembre), se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno risulta inferiore a 5.000,00 euro;
- per il primo e secondo trimestre, "*nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento*" (30 novembre), laddove l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare dell'anno sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro.

CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI DIFFERITI DEL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE

Nella nuova Guida, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'ammontare dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre "*sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta*", ovvero il "2521" per il primo trimestre e/o il "2522" per il secondo trimestre.

Primo anno di applicazione dell'obbligo

Per il primo anno di applicazione dell'obbligo di comunicazione, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:

- di "lieve tardività" nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, "se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata".

Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni delle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico relative al periodo d'imposta 2025.

Correzione dei dati trasmessi

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A IMPRESE E PROFESSIONISTI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il DM 25.8.2021, pubblicato sulla *G.U.* 20.10.2021 n. 251, sono state definite le disposizioni attuative per la concessione, a imprese e professionisti, di contributi per l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 74 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126.

Con il DM 10.10.2023 n. 160797 e il DM 10.10.2023 n. 160809 sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere all'agevolazione.

INTERVENTI AGEVOLATI

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, intese come l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

IMPRESE BENEFICIARIE

Possono beneficiare del contributo in esame le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno sede sul territorio italiano;
- risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;
- non sono in situazione di difficoltà, come definita dal regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
- sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti "de minimis" che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse in base al presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis";
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del presente contributo, alcun altro contributo pubblico;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 8.6.2001 n. 231;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca

di agevolazioni.

PROFESSIONISTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo in esame i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo; per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000,00 euro;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del presente contributo, alcun altro contributo pubblico.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo le spese, al netto dell'IVA:

- relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici;
- sostenute successivamente al 4.11.2021 (data di entrata in vigore del citato DM 25.8.2021).

Le spese ammissibili al contributo riguardano, con l'applicazione di eventuali massimali come stabiliti dal suddetto DM:

- l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- i costi per la connessione alla rete elettrica;
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo:

- le infrastrutture di ricarica devono essere nuove di fabbrica;
- le spese devono essere oggetto di fatturazione elettronica.

Spese escluse

Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:

- le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
- le spese per consulenze di qualsiasi genere;
- le spese relative a terreni e immobili;
- le spese relative all'acquisto di servizi diversi da quelli sopra indicati, anche se funzionali all'installazione;
- le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il contributo in conto capitale è pari al 40% delle spese ammissibili, nei limiti:

- dei massimali stabiliti dai regolamenti comunitari sugli aiuti "*de minimis*";
- delle risorse finanziarie disponibili.

Divieto di cumulo

Il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa, ad esempio le detrazioni d'imposta previste dall'art. 16-ter del DL 63/2013 e dall'art. 119 del DL 34/2020.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere al contributo, i soggetti beneficiari devono presentare un'apposita domanda al soggetto gestore "Invitalia spa".

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

Generalità degli interventi

Per tutti gli interventi agevolabili, ad esclusione di quelli di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro posti in essere da imprese, la domanda deve essere presentata:

- in via telematica, tramite l'applicazione disponibile sul sito di Invitalia (www.invitalia.it), sezione "Bonus colonnine per imprese e professionisti";
- a partire dalle ore 10.00 del 10.11.2023 ed entro le ore 17.00 del 30.11.2023.

Per accedere alla piattaforma è necessario essere muniti:

- del sistema pubblico di identità digitale (SPID), della carta d'identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS);
- di una PEC attiva.

Interventi delle imprese pari o superiori a 375.000,00 euro

Per gli interventi agevolabili di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro posti in essere da imprese, la domanda deve invece essere presentata:

- esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), attiva e risultante dal Registro delle Imprese, all'indirizzo PEC CRE1@postacert.invitalia.it;
- dalle ore 10.00 del 26.10.2023 e fino alle 17.00 del 30.11.2023.

Esaurimento delle risorse finanziarie

Il termine finale di presentazione delle domande può essere anticipato, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, pari a:

- 70 milioni di euro, per gli interventi delle imprese di valore complessivo inferiore a 375.000,00 euro;
- 8,75 milioni di euro, per gli interventi delle imprese di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro;
- 8,75 milioni di euro, per i professionisti.

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

A seguito del controllo delle domande presentate, in base all'ordine cronologico di ricevimento, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica emana i provvedimenti di concessione dei contributi, che sono erogati:

- dal soggetto gestore "Invitalia spa";
- in un'unica soluzione, previa presentazione di un'apposita richiesta da parte del beneficiario.

MANTENIMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI RICARICA

I soggetti beneficiari del contributo devono mantenere l'infrastruttura di ricarica nei 5 anni successivi alla data di erogazione dello stesso, pena la sua revoca.

PMI - CONCESSIONE DI UN "VOUCHER MANAGER" PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il DM 16.10.2023, il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* ha stabilito le modalità e i termini di presentazione delle domande relative alla concessione del c.d. "voucher manager" a beneficio delle PMI per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento degli assetti dell'impresa (di cui all'art. 1 co. 228 ss. della L. 30.12.2018 n. 145 e al DM 7.5.2019), in relazione al previsto stanziamento di 75 milioni di euro.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell'ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- si qualificano come micro, piccola o media impresa ai sensi del DM 18.4.2005 (indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali);
- non rientrano tra le imprese attive nei settori della pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli (settori esclusi dall'art. 1 del regolamento UE 1407/2013);

- hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Imprese aderenti ad una rete

Possono beneficiare del contributo anche le imprese, in possesso dei suddetti requisiti, aderenti a un contratto di rete, a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva e stabile e preveda nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un *manager* dell'innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a 9 mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa o della rete, al fine di indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale.

Il *manager* deve essere iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del *made in Italy* oppure indicato da una società di consulenza iscritta nello stesso elenco, approvato con il DM 19.10.2023.

Il contratto di consulenza specialistica deve essere sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione.

Sono inoltre ammissibili al contributo le spese sostenute per le prestazioni di consulenza riguardanti:

- l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa;
- l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel *private equity* o nel *venture capital*, all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale.

Conclusione dell'attività di consulenza

Le attività di consulenza devono essere completate entro 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni.

Spese escluse

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è riconosciuto, in regime "*de minimis*" e nel rispetto delle risorse disponibili:

- alle micro e piccole imprese, in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 40.000,00 euro;
- alle medie imprese, in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 25.000,00 euro;
- nel caso di una rete di imprese, in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo complessivo di 80.000,00 euro.

Incumulabilità

Il contributo in esame non è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere all'agevolazione occorre presentare un'apposita domanda al Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile al *link* <https://Agevolazioni.dgiai.gov.it>.

La domanda può essere compilata a partire dalle ore 12.00 del 26.10.2023 e fino alle ore 12.00 del 23.11.2023.

L'invio delle domande compilate è possibile a partire dalle ore 12.00 del 29.11.2023 e fino alla chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse finanziarie.

Rilevanza dell'ordine cronologico di presentazione

Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

ESAME DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione.

In relazione alle domande per le quali le verifiche si concludono con esito positivo, il Ministero procede ad adottare uno o più decreti cumulativi di concessione delle agevolazioni.

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'erogazione delle agevolazioni avviene in due quote:

- sulla base dello stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto di consulenza specialistica e del pagamento delle relative spese;
- a seguito di apposita richiesta del soggetto beneficiario, presentata attraverso la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*.

IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI DI APPALTI PUBBLICI - ULTERIORI CHIARIMENTI

Con la risposta a interpello 9.10.2023 n. 446, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova imposta di bollo *una tantum*, versata dall'appaltatore al momento della stipula del contratto di appalto pubblico, sostituisce anche l'imposta di bollo dovuta per la registrazione del contratto medesimo.

IMPOSTA DI BOLLO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

L'art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ha disposto che l'imposta di bollo, sui contratti di appalti pubblici, sia assolta dall'appaltatore "*una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso*".

MISURA DELL'IMPOSTA

In base alla Tabella A, contenuta nell'Allegato I.4 al DLgs. 36/2023, l'imposta di bollo dovuta al momento della stipula del contratto va parametrata all'importo massimo previsto dal contratto (da assumere al netto dell'IVA), nel modo seguente:

- 40,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro;
- 120,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro;
- 250,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 1.000.000,00 di euro e inferiore a 5.000.000,00 di euro;
- 500,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 5.000.000,00 di euro e inferiore a 25.000.000,00 di euro;
- 1.000,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 25.000.000,00 di euro.

Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a 40.000,00 euro.

EFFETTO SOSTITUTIVO

L'imposta di bollo corrisposta dall'aggiudicatario al momento della formazione del contratto sostituisce l'imposta di bollo dovuta in base al DPR 642/72 sugli atti riguardanti l'intera procedura (dalla selezione dell'operatore economico fino alla completa esecuzione del contratto), con l'eccezione dell'imposta dovuta sulle fatture e simili documenti, ai sensi dell'art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72.

Facendo applicazione di questo principio, l'Agenzia delle Entrate risolve il quesito posto dall'istante con l'interpello 446/2023, che riguardava l'efficacia sostitutiva del bollo *una tantum* sull'imposta di bollo dovuta alla registrazione del contratto.

L'Amministrazione finanziaria, ribadendo quanto affermato nella circ. 28.7.2023 n. 22, rileva che l'effetto sostitutivo del bollo *una tantum* comporta che "con riferimento alla

fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario". Pertanto nella fase di registrazione del contratto non è più dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto da parte dell'appaltatore aggiudicatario, secondo le regole definite dall'Allegato I.4 al DLgs. 36/2023.

DECORRENZA

Si ricorda che le nuove norme in materia di imposta di bollo sui contratti di appalto hanno acquistato efficacia dall'1.7.2023, mentre la disciplina previgente continua ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso.

Ne deriva che le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo riguardano i nuovi contratti da registrare, relativi a procedimenti di aggiudicazione avviati dall'1.7.2023.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - ERRONEA DUPLICAZIONE DELLE FATTURE - NOTE DI VARIAZIONE A STORNO DELLE FATTURE GIÀ EMESSE

Con la risposta a interpello 13.10.2023 n. 447, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che se per una stessa operazione vengono trasmesse due fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI), l'errore può essere sanato attraverso la registrazione dei documenti duplicati e l'emissione di una nota di variazione in diminuzione a storno.

L'orientamento risulta conforme a quello già espresso in passato (risposta a interpello 8.10.2019 n. 395).

CASO ESAMINATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il caso posto all'esame dell'Amministrazione finanziaria riguarda una società che si rendeva conto di avere duplicato l'emissione di fatture elettroniche nei confronti di un cliente non residente, non avendo revocato l'incarico affidato ad un intermediario.

STORNO MEDIANTE NOTA DI CREDITO

Il Sistema di Interscambio effettua alcune verifiche sull'unicità della fattura, scartando i documenti duplicati. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto passivo si avvalga di intermediari per l'emissione del documento, il SdI potrebbe non essere in grado di intercettare l'errore di duplicazione a causa della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati.

Se le fatture elettroniche si riferiscono alle medesime operazioni, dopo avere annotato, nel periodo d'imposta corrente, tutti i duplicati emessi dall'intermediario alla controparte, è possibile stornare gli stessi emettendo una nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72.

La fattispecie in esame può, infatti, essere ricondotta alle figure "simil" alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione che consentono la variazione in diminuzione senza limiti di tempo.

Le note di credito possono essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascuno degli acquirenti, con l'indicazione degli estremi delle fatture duplicate e, nel campo "causale", della dicitura "storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI".

FUSIONE PER INCORPORAZIONE - PROCEDURA IVA DI GRUPPO - APPLICABILITÀ

Con la risposta a interpello 9.10.2023 n. 445, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che una società che partecipa alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 del DPR 633/72, in qualità di controllata e che incorpora, tramite fusione, società esterne al gruppo (per le quali, al momento della suddetta operazione straordinaria, il requisito del controllo non sussiste dal 1° luglio dell'anno precedente), continua a partecipare alla procedura medesima.

LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO

Nel caso di specie, la società Delta partecipa alla procedura di liquidazione IVA di gruppo facente capo alla controllante Alfa; nel dicembre 2022, Alfa acquisisce il controllo di Beta e Gamma e, nel 2023, la società Delta incorpora le due società (Beta e Gamma), con atto iscritto nel Regi-



STUDIOMIKO

CONSULENZA AZIENDALE, TRIBUTARIA,
DEL LAVORO E REVISIONE LEGALE

stro delle imprese nel luglio 2023.

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|--------------|--------------------------------------|--|
| 16.11.2023 | Versamento rate imposte e contributi | <p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2023. |
| 16.11.2023 | Versamento ritenute e addizionali | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2023; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 non è di almeno 500,00 euro.</p> |
| 16.11.2023 | Versamento rata saldo IVA 2022 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2022 (modello IVA 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023. |
| <i>segue</i> | | |
| 16.11.2023 | Versamento IVA mensile | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2023; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> |
| 16.11.2023 | Versamento IVA terzo trimestre 2023 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2023; |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> |
| 16.11.2023 | Versamento IVA terzo trimestre 2023 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2023; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. |
| 16.11.2023 | Contributi INPS artigiani e commercianti | <p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2023.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p> |
| 16.11.2023 | Rata premi INAIL | <p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023; • con applicazione dei previsti interessi. |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|------------------------------------|--|
| 16.11.2023 | Tributi apparecchi da divertimento | <p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2023. |
| 27.11.2023 | Presentazione modelli INTRASTAT | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di ottobre 2023, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi al mese di ottobre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> |
| 28.11.2023 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023 | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del 1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.11.2024; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 30.8.2023 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 31.7.2023, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • entro il 30.11.2024; • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. |
| 30.11.2023 | Opzione per la trasparenza fiscale | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2023; • nell'ambito del modello REDDITI 2023. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.</p> |
| 30.11.2023 | Opzione per la "tonnage tax" | <p>Le imprese marittime con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. "tonnage tax"), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2023; • nell'ambito del modello REDDITI 2023. |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|---|--|
| | | <p>Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione.</p> |
| 30.11.2023 | Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio | <p>Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall’anno 2023; • nell’ambito del modello IRAP 2023. <p>I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.</p> |
| segue | | |
| 30.11.2023 | Regolarizzazione modelli REDDITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022 | <p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023 in via telematica entro il 30.11.2023, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022, relative al 2021; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. |
| 30.11.2023 | Registro beni ammortizzabili | <p>I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.</p> |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|--------------------------------|---|--|
| 30.11.2023 <i>segue</i> | Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata | <p>I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore. |
| 30.11.2023 <i>segue</i> | Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2023 | <p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2023, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRPEF; • alla cedolare secca sulle locazioni; • all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011; • all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • all'imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni; • all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); • all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); • all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p> <p>L'art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 ha però stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16.1.2024, in unica soluzione; • oppure in 5 rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile). |
| 30.11.2023 | Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023 | <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2023, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2022, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2023, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono</p> |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|--|---|
| | | <p>effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2023, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2022, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p> |
| 30.11.2023 | Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2023 | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"); dell'IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all'estero; dell'IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all'estero. <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p> |
| 30.11.2023 | Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2023 | <p>I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2023, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> all'IRES; alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo"; all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; all'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"); all'IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all'estero; all'IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all'estero. <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p> |
| 30.11.2023 | Versamento acconti IRAP | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2023.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p> |
| 30.11.2023 | Versamento rate imposte e contributi | <p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023; la sesta rata, se la prima e seconda rata sono state versate entro il 31.7.2023. |
| 30.11.2023 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2023.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito del-</p> |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|---|---|
| | | <p>l'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Entro il termine in esame occorre versare anche l'imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2023, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza.</p> |
| 30.11.2023 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | <p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2023; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p> |
| 30.11.2023 | Registrazione contratti di locazione | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2023. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p> |